

**SOSPENSIONI/RIDUZIONI DI ATTIVITA' DA GENNAIO A MARZO 2022
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (NON "COVID-19") SENZA CONTRIBUTO
ADDIZIONALE IN ALCUNI SETTORI CHIUSI A SEGUITO DELLA PANDEMIA O CHE NE SONO
STATI FORTEMENTE DANNEGGIATI (D.L. 27/1/2022 N. 21)**

Il decreto-legge 27/1/2022 n. 4 - in vigore dal 27 gennaio scorso, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 21, e riportato in altra parte di questo notiziario - introduce «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico».

L'art. 7 del d.l. 4/2022 ("Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale") prevede, **per i datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nel documento allegato che, a decorrere dall'1 gennaio e fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del d.lgs. n. 148/2015**, ossia in conformità alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali ordinari (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015) - non quindi quelli con causale "emergenza COVID-19", a cui non si può più accedere (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46, n. 38 e n. 30 del 2021) -, **l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale** di cui agli artt. 5 ^(*) (per i trattamenti di integrazione salariale) e 29, comma 8 (per il "Fondo di integrazione salariale" - FIS) ^(**) previsti dal decreto legislativo.

SETTORI

Turismo
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Ristorazione
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
- Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)
- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)
- Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
Attività ricreative
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
Altre attività
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)
- Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
-Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

(*) Art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un **contributo addizionale**, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

() Art. 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148/2015 (“Fondo di integrazione salariale”)**

8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una **contribuzione aggiuntiva** a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa.